

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

SCADENZA 09 APRILE 2019 ORE 16.00

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari.

(Legge regionale 11/2006, articolo 18 e Regolamento regionale n. 0198/2011).

- Art. 1 premesse e quadro normativo
- Art. 2 finalità del bando
- Art. 3 definizioni
- Art. 4 soggetti legittimati a presentare la domanda
- Art. 5 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 6 presentazione della domanda
- Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria
- Art. 9 criteri e parametri oggettivi di valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi
- Art. 10 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 11 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 12 divieto di cumulo dei contributi
- Art. 13 durata del progetto
- Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 15 obblighi del beneficiario
- Art. 16 variazioni ai progetti finanziati
- Art. 17 rendicontazione della spesa
- Art. 18 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo
- Art. 20 ispezioni, controlli e monitoraggio
- Art. 21 rinvio
- Art. 22 trattamento dei dati personali
- Art. 23 note informative
- All. A) criteri di valutazione, parametri oggettivi e indicatori di punteggio

Art. 1 premesse e quadro normativo

1. L'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) prevede, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni delle famiglie.
2. Con decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, è stato emanato il regolamento che stabilisce i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018 sono stati individuati per l'anno 2018 i seguenti ambiti di priorità degli interventi:
 - a) Buone prassi e auto-organizzazione: progetti di scambio di buone prassi e auto-organizzazione di servizi, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura delle famiglie, che sostengano la funzione genitoriale e la solidarietà intergenerazionale nei compiti familiari ed educativi e che promuovano la creazione di spazi e occasioni di incontro e socializzazione per bambini, giovani, anziani e disabili - quali ad esempio doposcuola, centri estivi, attività culturali, ludiche e ricreative - da realizzarsi anche in collaborazione con gli istituti scolastici, con le associazioni culturali o sportive o con le aziende del territorio, esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), compresi i progetti che prevedono la gestione di spazi di co-working dotati di spazi per bambini, in modo da agevolare i neo-genitori imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi - nel rafforzamento e proseguimento dei propri obiettivi lavorativi e professionali;
 - b) Servizi di raccordo: iniziative di raccordo con i servizi pubblici, educativi e sociali, e con i consultori in ordine alla messa in rete di informazioni circa la loro fruizione e circa eventuali facilitazioni di accesso o benefici disponibili;
 - c) Mutuo aiuto: iniziative che promuovano mutuo aiuto tra singoli cittadini e cittadine, famiglie, gruppi informali e gruppi intermedi, quali banche del tempo, gruppi di acquisto e altre forme di scambio solidale tra le famiglie, con particolare riguardo al coinvolgimento in tali attività solidaristiche della componente maschile dei nuclei familiari interessati e dei giovani ragazzi e ragazze, anche attraverso lo scambio di buone prassi e la previsione di attività svolte da gruppi informali; iniziative di mutuo aiuto e solidarietà tra famiglie con particolari necessità quali, ad esempio, famiglie numerose, adottive o con presenza di persone con disabilità.
4. Con deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018, inoltre, si intende promuovere:
 - lo sviluppo di interazioni che rafforzino e valorizzino i legami solidaristici sia relativamente ai nuclei coniugali e genitoriali che ai rapporti intergenerazionali con le famiglie di origine;
 - la pari dignità tra donne e uomini e l'equa condivisione di responsabilità sia all'interno dei nuclei familiari e nel lavoro di cura, riferito soprattutto a bambini e anziani, sia nella vita economica e sociale;
 - i percorsi di socializzazione dei bambini e i percorsi di uscita dalla famiglia di origine dei giovani, la loro transizione verso la vita adulta e il loro inserimento a pieno titolo nella cittadinanza responsabile e attiva;
 - la realizzazione di iniziative volte a favorire mutualità e solidarietà tra famiglie nel perseguimento di fini comuni.
5. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità (di seguito, per brevità, denominata anche "l'Amministrazione") è stata delegata allo svolgimento di tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione dei contributi, compresa l'emanazione del presente bando.

Art. 2 finalità del bando

1. Il presente bando stabilisce:
 - i requisiti specifici e l'importo massimo dei contributi per il finanziamento di progetti finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie;
 - i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i parametri oggettivi per la selezione delle iniziative ammissibili e per la definizione della graduatoria (ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) regolamento: il D.P.Reg. 10 settembre 2011, n. 198 "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi";
 - b) soggetto partner: un soggetto pubblico, privato e/o del privato sociale che contribuisce alla realizzazione del progetto senza ricevere alcun corrispettivo di natura economica;
 - c) costo totale del progetto: somma delle spese ammissibili a contributo e direttamente riferibili al progetto (ai sensi dell'art. 10 del presente bando);
 - d) spesa netta: l'importo della spesa ammissibile del progetto detratte le entrate di cui alla successiva lettera e);
 - e) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse al progetto quali, ad esempio, contributi pubblici o privati ad esso specificamente destinati;
 - f) fondi propri: i fondi derivanti da quote associative, partecipazione ai costi a carico dell'utenza, rimanenze di cassa;
 - g) data di concessione del contributo: la data di adozione del decreto di concessione del contributo;
 - h) personale: personale del soggetto proponente dedicato alla realizzazione delle attività progettuali assunto con contratto di lavoro subordinato, ovvero altra tipologia contrattuale purché rientrante nella base associativa del soggetto proponente stesso.

Art. 4 soggetti legittimati a presentare la domanda

1. La domanda di contributo per la realizzazione dei progetti delle associazioni familiari può essere presentata da famiglie organizzate nelle seguenti forme:
 - a) associazioni riconosciute e non riconosciute. Per quelle non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale;
 - b) società cooperative regolarmente iscritte nel registro regionale delle cooperative.
2. Le associazioni e/o cooperative che presentano domanda devono:
 1. risultare costituite prima della presentazione della domanda di contributo;
 2. avere la propria sede legale e operativa nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 3. avere fra le finalità istituzionali la gestione di attività assimilabili a quelle previste dagli ambiti prioritari di intervento di cui all'art. 1 (Buone prassi e auto-organizzazione, Servizi di raccordo, Mutuo aiuto).
3. Le associazioni e/o cooperative possono presentare progetti da realizzare in partenariato con altri soggetti pubblici, privati o del privato sociale. In tal caso il contributo dei partner dovrà essere a titolo

gratuito. Il soggetto che ha presentato domanda è l'unico beneficiario del contributo e referente nei confronti dell'Amministrazione e pertanto i requisiti di cui al presente articolo sono richiesti esclusivamente in riferimento ad esso.

Art. 5 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. I progetti per essere ammessi a contributo devono avere le seguenti finalità e caratteristiche:
 - a) rientrare in uno degli ambiti prioritari di intervento di cui all'art. 1 (Buone prassi e auto-organizzazione, Servizi di raccordo, Mutuo aiuto);
 - b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette;
 - c) prevedere una partecipazione finanziaria con fondi propri in misura non inferiore al dieci per cento della spesa netta;
 - d) essere realizzati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - e) comportare una durata, in termini organizzativi e gestionali, di norma non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo;
 - f) per i progetti denominati "Servizi di raccordo" di cui all'art.1, comma 3, lett. b) essere in raccordo con i servizi pubblici (educativi e/o sociali) e con i consultori familiari;
 - g) non devono prevedere attività finalizzate a generare profitto;
 - h) aver ottenuto, all'esito della valutazione, un punteggio non inferiore a 30 punti.

Art. 6 presentazione della domanda

1. Le associazioni e/o cooperative possono presentare un'unica domanda o partecipare, in veste di soggetto partner, alla realizzazione di un unico progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande in cui è presente il medesimo soggetto.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto, pena l'inammissibilità della domanda.
3. Al fine di garantire l'economicità e la celerità del procedimento, in particolare della fase istruttoria, **la domanda deve essere presentata**, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, **a partire dal giorno 5 marzo 2019 e entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 9 aprile 2019**, obbligatoriamente mediante compilazione e invio ONLINE, con una delle seguenti modalità:
 - a) compilata online, stampata, sottoscritta con firma autografa, scansionata in formato PDF ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile fronte/retro di un valido documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, per via telematica, con accesso di tipo semplice dal sito ufficiale della Regione, tramite il link dedicato rinvenibile alla pagina web <http://famiglia.welfare.fvg.it/>;
 - b) compilata online ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile fronte/retro di un valido documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, per via telematica, dal sito ufficiale della Regione, tramite il link dedicato rinvenibile alla pagina web <http://famiglia.welfare.fvg.it/>, con accesso di tipo qualificato e con identificazione del dichiarante già in fase di ingresso nel sistema, sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quali la CIE (carta d'identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi) e la maggior parte delle firme digitali.Per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni dettagliate rinvenibili alla pagina web dedicata all'associazionismo familiare. Contestualmente all'invio, la domanda viene automaticamente protocollata.
4. La presentazione della domanda di contributo con qualsiasi modalità diversa da una di quelle descritte al comma precedente comporterà l'irricevibilità della domanda. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, la data e l'ora di invio saranno stabilite e dimostrate dalla data e dall'ora del protocollo generato dalla procedura online. Il sistema online bloccherà l'invio delle domande dopo la scadenza del termine.

5. Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. L'Amministrazione non terrà conto di eventuali modifiche apportate a mano alla domanda sottoscritta. Nel caso si rendano necessarie modifiche queste potranno essere effettuate soltanto mediante la compilazione e l'invio di una nuova domanda.
6. Durante la compilazione della domanda saranno richieste le seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici dell'associazione/cooperativa richiedente il contributo e del legale rappresentante;
 - b) indicazione circa il finanziamento di progetti presentati sul precedente bando emanato nell'annualità 2016 dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, con cui si dichiara il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario;
 - d) elaborato illustrativo del progetto e delle sue modalità di realizzazione, con indicazione del territorio di realizzazione e della sua durata, redatto su un massimo di 4.000 caratteri;
 - e) prospetto dei dati economico-finanziari del progetto, con evidenza del preventivo di spesa, dell'importo dei fondi propri previsto a titolo di cofinanziamento in misura non inferiore al 10 per cento della spesa netta e dell'importo di altri finanziamenti pubblici o privati a valere sul progetto presentato, nonché dell'entità del contributo richiesto, entro i limiti di cui all'art. 11.
7. Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dello statuto o l'accordo vigente tra gli aderenti all'associazione/cooperativa con l'evidenza delle finalità istituzionali relative alla gestione di attività assimilabili a quelle previste dal Bando;
 - b) cronoprogramma di massima illustrativo delle fasi temporali di svolgimento del progetto;
 - c) per i progetti di cui all'art. 1 comma 3 lettera b) "Servizi di raccordo" dichiarazioni, come da modelli predisposti, rilasciate dall'Ambito distrettuale e/o dal Servizio pubblico educativo e dal Consultorio familiare di riferimento attestanti che le attività sono svolte in raccordo con gli stessi;
 - d) eventuale/i scheda/e partner comprensiva/e di rispettivi ruoli e compiti, firmata/e dal legale rappresentante e corredata/e da scansione fronte/retro del documento d'identità in corso di validità dello stesso;
 - e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente.
8. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo, a pena di inammissibilità, i soggetti NON esenti dovranno allegare alla domanda la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo sottoscritta dal legale rappresentante, sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo annullata in originale.
9. L'inoltro della domanda e di tutta la documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Le domande trasmesse oltre il suddetto termine di scadenza saranno considerate come non consegnate.
10. Nel caso di invio di più domande da parte dello stesso soggetto proponente si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo.

Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

1. L'Amministrazione provvederà alla comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000).

Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria

1. L'Amministrazione accerta l'ammissibilità formale delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e rileva d'ufficio la presenza nella proposta progettuale degli elementi per l'attribuzione dei punteggi di cui ai parametri oggettivi di valutazione a.3, a.4 e c.1 dell'Allegato A del presente Bando. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la corretta appartenenza del progetto presentato alla tipologia, indicata in domanda, ed eventualmente rideterminarla. Ai fini della valutazione, l'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.
2. I progetti successivamente sono valutati, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di cui all'articolo 9, da una apposita Commissione nominata con decreto del Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e composta da un numero di componenti dispari e non inferiore a tre. I commissari sono selezionati tra i funzionari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su indicazione del Direttore del servizio competente in materia di politiche per la famiglia, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e tra soggetti esperti esterni. Un commissario, indicato nell'atto di nomina della Commissione, svolge le funzioni di Presidente.
3. A conclusione della fase di valutazione, la Commissione:
 - a. predispone l'elenco dei progetti ammessi e non ammessi e formula, per questi ultimi, le motivazioni dell'inammissibilità;
 - b. predispone una graduatoria dei progetti ammessi secondo il punteggio ottenuto in ordine decrescente.
4. L'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi e la graduatoria sono approvati dal Commissario Straordinario dell'Azienda con proprio decreto entro 90 giorni dal termine di presentazione della domanda di contributo e verranno pubblicate sul sito dell'Amministrazione e sul sito <http://famiglia.welfare.fvg.it>.

Art. 9 criteri e parametri oggettivi di valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

1. I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
 - a) completezza e coerenza del progetto con le finalità del presente Bando e con il bisogno cui si intende rispondere;
 - b) grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica e del privato sociale;
 - c) sostenibilità del progetto nel tempo, anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del soggetto proponente.
2. Per la valutazione comparata dei progetti la Commissione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, utilizza i parametri oggettivi di valutazione e assegna i relativi punteggi secondo le modalità riportate nell'allegato A).
3. In caso di parità di punteggio fra progetti, viene assegnata priorità al progetto che ha totalizzato il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 1, lettera a). Nel caso si verifichi ulteriore parità ha priorità il progetto che ha totalizzato maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 1 lettera c) e infine in relazione al criterio di cui al comma 1, lettera b). In caso di ulteriore parità ha priorità il progetto presentato prima in ordine cronologico.

Art. 10 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, sono ammissibili le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa intestata al

beneficiario e rientranti, nelle seguenti tipologie:

- a) costi del personale dipendente e assimilato e rimborsi spese per il personale volontario impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, documentazione e verifica, inclusi i relativi rimborsi delle spese di viaggio;
 - b) consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50 per cento della spesa complessiva del progetto, compresi i relativi rimborsi delle spese di viaggio e inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge nella misura in cui rimangano a carico del beneficiario;
 - c) affitto di locali e spazi utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa;
 - d) noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, e acquisto di beni strumentali ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività, fino alla quota massima di euro 516,46 IVA esclusa, e spese di trasporto con mezzi pubblici o privati;
 - e) altre spese che non siano considerate inammissibili ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile esclusivamente qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
- a) per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili;
 - b) per l'acquisto di beni mobili registrati;
 - c) per oneri finanziari, ammende, penali, multe, interessi;
 - d) spese per controversie legali;
 - e) spese relative al servizio mensa, quali buoni pasto e assimilati;
 - f) spese relative ai consumi energetici, utenze di energia elettrica, acqua e gas e spese telefoniche;
 - g) spese postali e per l'acquisto di valori bollati;
 - h) spese relative ad atti di liberalità quali: donazioni, regalie, omaggi;
 - i) polizze assicurative.
4. La documentazione di spesa deve riportare data successiva a quella di presentazione della domanda e la spesa deve essere sostenuta entro la data di presentazione del rendiconto.

Art. 11 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del novanta per cento dell'importo della spesa netta, posto che la partecipazione finanziaria che il beneficiario deve garantire con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento della spesa medesima.
2. L'ammontare del contributo non può essere superiore a:
 - a) euro 10.000,00 per la tipologia di progetti denominata "Buone prassi e auto-organizzazione" (art. 1, c. 3 lett. a);
 - b) euro 10.000,00 per la tipologia di progetti denominata "Servizi di raccordo" (art. 1, c. 3 lett. b);
 - c) euro 7.000,00 per la tipologia di progetti denominata "Mutuo aiuto" (art. 1, c. 3 lett. c).
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo del contributo regionale determinato ai sensi del comma 1, lo stesso non può in alcun caso essere assegnato per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ovvero in caso di rinuncia, si rendano disponibili ulteriori sufficienti risorse, si procede alla concessione del contributo mediante scorrimento della graduatoria ove possibile.

Art. 12 divieto di cumulo dei contributi

1. Non è ammesso il cumulo con altri contributi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la medesima iniziativa.

Art. 13 durata del progetto

1. Il progetto può essere avviato solo successivamente alla presentazione della domanda e deve avere una durata di norma non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.
2. La durata del progetto può essere prorogata fino ad un massimo di cinque ulteriori mesi, previo accoglimento di istanza debitamente motivata presentata dal beneficiario prima della scadenza del termine stesso.

Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi

1. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria l'Amministrazione comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio per l'accettazione ovvero l'eventuale rinuncia al contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rinunciato.
2. Il contributo viene erogato in via anticipata per un importo pari al sessanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso.
3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede entro 90 giorni della presentazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 17.

Art. 15 obblighi del beneficiario

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, deve essere indicato che le attività sono realizzate con il contributo di cui all'art. 18 della legge regionale 11/2006. Le modalità per l'ottemperanza a tale obbligo saranno comunicate dall'Amministrazione successivamente alla concessione del contributo.
2. I soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei progetti sono tenuti a fornire alla Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" i dati richiesti nei termini e nelle modalità che di volta in volta saranno comunicate. Tali dati verranno trattati dall'Amministrazione e dalla Regione in forma anonima e aggregata a fini di monitoraggio delle attività, di studio e ricerca, statistici e di diffusione dell'iniziativa presso sedi, mezzi o canali istituzionali.
3. L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia violazione degli obblighi di legge a carico del beneficiario nello svolgimento delle attività progettuali.

Art. 16 variazioni ai progetti finanziati

1. Le variazioni ai progetti finanziati sono ammesse solo in caso di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme al progetto presentato.
2. Sono consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa entro il limite percentuale massimo di scostamento del 20 per cento, purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario.
3. Tutte le variazioni sono comunicate tempestivamente a mezzo PEC contenente le caratteristiche e l'entità delle modifiche e i motivi per i quali si rendono necessarie e sono valutate discrezionalmente dall'Amministrazione che, in caso di accoglimento, provvede a concederle con apposita comunicazione.

Art. 17 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il termine stabilito con il decreto di concessione e con le modalità di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000.
2. Il termine di presentazione del rendiconto delle spese sostenute è prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi, previa istanza del beneficiario, debitamente motivata.

3. Alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata una relazione illustrativa del progetto realizzato, accompagnata da una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con cui il beneficiario attesta l'entità delle eventuali entrate generate dal progetto e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e incentivi pubblici o privati ottenuti, nonché dalle schede di valutazione sulla qualità dell'iniziativa realizzata e del servizio erogato compilate da tutte le famiglie destinatarie del progetto e dai registri delle presenze dei soggetti beneficiari delle attività realizzate.

Art. 18 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con il contributo di cui all'art. 18 della legge regionale 11/2006 e dell'importo della stessa.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale ad esempio l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato.
5. I rimborsi spese sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione attestante i dati identificativi di quest'ultimo, la funzione rivestita e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente e assimilato è comprovato da busta paga, cedolino o documenti equivalenti.

Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e di quelli di ammissibilità di cui all'articolo 5 dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 17;
 - d) mancata realizzazione del progetto.La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
2. L'importo del contributo è proporzionalmente rideterminato qualora, in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare complessivo del contributo concesso, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato;
 - b) risulti che, per la realizzazione del progetto, siano state utilizzate entrate generate dal medesimo ovvero siano stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata;
 - c) risulti che un progetto indicato come appartenente a una delle tipologie di cui all'articolo 11 comma 2 appartenga invece ad altra tipologia del medesimo comma;
 - d) risulti una variazione del progetto originariamente presentato oltre il limite di cui all'articolo 16.

Art. 20 ispezioni, controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dell'intervento sono tenuti a fornire all'Amministrazione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità di volta in volta previste e comunicate.

Art. 21 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

Art. 22 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dagli articoli 15 – 20 del Regolamento europeo 2016/679/UE.
4. Titolare del trattamento è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità nella persona del Commissario Straordinario dell'Azienda.

Art. 23 note informative

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità;
- Responsabile del procedimento: Il Commissario Straordinario Dott. Antonio Poggiana;
- Istruttore del procedimento: Rita Mariella Dose, collaboratore amministrativo - Area Welfare di Comunità.

Per informazioni: **progettifamiglie@welfare.fvg.it**

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari.
 (Legge regionale 11/2006, articolo 18 e Regolamento regionale n. 0198/2011).

Allegato A - CRITERI DI VALUTAZIONE, PARAMETRI OGGETTIVI E INDICATORI DI PUNTEGGIO

a) Completezza e coerenza del progetto con l'oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 2 del regolamento e con il bisogno cui si intende rispondere: fino a un massimo di punti 55/100		
PARAMETRI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE
a1) grado di completezza ed esaustività del progetto nei suoi contenuti essenziali	massimo 15 punti	Valutazione della proposta progettuale: - basso: da 0 a 5 punti - medio: da 6 a 10 punti - alto: da 11 a 15 punti
a2) grado di coerenza risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	massimo 15 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle attività e relative risorse impegnate: - basso: da 0 a 5 punti - medio: da 6 a 10 punti - alto: da 11 a 15 punti
a3) coerenza del progetto in riferimento al grado di coinvolgimento delle famiglie nell'attività	massimo 10 punti	Valore percentuale delle famiglie socie/associate beneficiarie del progetto sul totale delle famiglie socie/associate al soggetto richiedente: - da 0% a 5%: 0 punti - da 6% a 40%: 5 punti - da 41% a 100%: 10 punti
a3 bis) coerenza del progetto in riferimento al coinvolgimento di famiglie numerose, adottive oppure con particolari necessità	massimo 5 punti	Coinvolgimento di famiglie numerose, adottive oppure con particolari necessità: da 1 a 5 punti
a4) coerenza del progetto in riferimento all'apporto di lavoro volontario non retribuito	massimo 10 punti	Valore percentuale delle ore di lavoro volontario rispetto al totale delle ore lavorate nel progetto: - da 0% a 5%: 0 punti - da 6% a 40%: 5 punti - da 41% a 100%: 10 punti

b) Grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica e del privato sociale: fino a un massimo di punti 10/100		
b1) rapporti formalizzati con soggetti pubblici, privati e/o del privato sociale	massimo 10 punti	Valutazione della numerosità delle partnership e dell'impegno del partner: - 0 partner: 0 punti - da 1 a 2 partner: 3 punti - da 3 a 4 partner: 7 punti - da 5 partner in poi: 10 punti
c) Sostenibilità del progetto nel tempo anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del proponente: fino a un massimo di punti 10/100		
c1) percentuale di cofinanziamento con fondi propri del capofila superiore al 10 per cento sul totale della spesa netta	massimo 10 punti	Fondi propri in €/totale spesa netta in €: - finanziamento con fondi propri dal 11% al 20%: 3 punti - finanziamento con fondi propri dal 21% al 40%: 7 punti - finanziamento con fondi propri oltre il 41%: 10 punti
d) Capacità di risposta ai nuovi bisogni: fino ad un massimo di punti 15/100		
d) grado di innovatività in relazione al tipo e/o organizzazione del servizio offerto, ai suoi destinatari e alla rilevanza dell'impatto sociale	massimo 15 punti	Valutazione della proposta progettuale: - medio: da 1 a 7 punti - alto: da 8 a 15 punti
e) Valutazione criteri premiali suddivisi per ambiti prioritari di intervento: fino a un massimo di punti 10/100		
<u>Buone prassi e auto-organizzazione</u>		
e) grado di coinvolgimento di anziani e/o persone con disabilità	massimo 10 punti	Valutazione della proposta progettuale: - coinvolgimento passivo: da 1 a 4 punti - coinvolgimento attivo: da 5 a 10 punti
<u>Servizi di raccordo</u>		
e) livello di raccordo e integrazione con i Servizi sociali ed educativi e con i Consultori familiari	massimo 10 punti	- il progetto è redatto in collaborazione e prevede la partecipazione dei Servizi sociali ed educativi e del Consultorio familiare di riferimento: da 1 a 10 punti
<u>Mutuo Aiuto</u>		
e1) grado di coerenza del progetto in riferimento al coinvolgimento nella realizzazione delle attività dell'intero nucleo familiare	massimo 5 punti	Valutazione della proposta progettuale: - medio: da 1 a 2 punti - alto: da 3 a 5 punti
e2) grado di coerenza del progetto in riferimento al coinvolgimento nelle attività solidaristiche di persone con disabilità	massimo 5 punti	Valutazione della proposta progettuale: - coinvolgimento passivo: da 1 a 2 punti - coinvolgimento attivo: da 3 a 5 punti